

## CMFDL - Verbale Consiglio n. 5 del 25 giugno 2024

per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere, che deve fare riferimento al beneficio collegato ai singoli terreni e un altro per la gestione consorziale che fa riferimento al beneficio generale e indiretto che riguarda tutti i terreni del comprensorio consorziale. Lo riconosceva correttamente anche la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso considerando che: "Nel caso di specie il criterio di riparto delle spese, adottato dagli amministratori del Consorzio, si basa esclusivamente sull'art. 5 dello stesso piano di riparto, il quale, si limita alle sole spese di funzionamento del Consorzio e non alle altre spese". Appena inviata la pec di risposta al ricorrente e alla provincia, giungeva una pec da parte del legale del ricorrente con notizia che è stato interposto ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado. Il Consiglio non condivide le argomentazioni esposte dal consorziato nel ricorso e ritiene di avere sempre agito legittimamente, applicando correttamente quanto previsto dallo Statuto e dal piano di riparto. Per tali motivi il Consiglio ritiene necessario tutelare la ragioni del Consorzio avanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento adita dal ricorrente, affidando incarico ad un legale di fiducia, che assista e rappresenti il Consorzio. Il presidente ha contattato l'avvocato tributarista dott Alessio Scaglia del Foro di Trento, il quale, dopo aver valutato il carteggio della pratica ha dato la sua disponibilità e ha presentato un preventivo di € 2.000,00 tutto compreso. Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio dei delegati, ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano delibera di conferire incarico defensionale all'avvocato dott Alessio Scaglia di assistere e rappresentare il CMF Darzo e Lodrone avanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, conferendogli ogni e più ampia facoltà del caso e di legge e di autorizzare il presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari all'adempimento e formalizzazione di quanto sopra deliberato, ivi compresa la procura alle liti in atti e di impegnare la spesa al capitolo 170 del bilancio.

**3.** Liquidazioni varie. Si assenta il presidente e ne assume le funzioni il vicepresidente. Il giorno 18 giugno il presidente con la propria automobile e accompagnato dal segretario si recò a Trento per un appuntamento con l'avvocato di cui al punto precedente e a seguire con la funzionaria competente del Servizio agricoltura della Provincia e ha presentato la nota spese nella misura stabilita dal Consiglio dei delegati nella seduta del 10 novembre 2015 punto 5 del verbale. Il consiglio liquida all'unanimità di voti palesi.

**4.** Proposte di modifiche allo statuto e al piano riparto spese per chiarire che il ruolo annuo per la copertura delle spese previste per il normale funzionamento amministrativo del Consorzio viene emesso a carico di tutti i consorziati e fa riferimento ai benefici indiretti e generali a favore di tutti i terreni del comprensorio di competenza in proporzione

## CMFDL - Verbale Consiglio n. 5 del 25 giugno 2024

alle loro superfici e qualità agraria. Come riferito sopra al punto 2 la Provincia fu interpellata dal ricorrente che ha poi depositato la risposta del 7 giugno a sostegno delle sue ragioni e in danno al consorzio dimostrando che la versione attuale dello statuto offre il fianco ai consorziati che non intendono partecipare ai costi per il sostentamento del consorzio. Nella citata lettera il Dirigente del Servizio agricoltura con richiamo inappropriato al terzo comma dell'articolo 44 invitava questo Consorzio a verificare il reale beneficio che i fondi del ricorrente hanno dall'attività del consorzio e nell'applicazione dei criteri del piano di riparto delle spese ed eventualmente a sgravare lo stesso qualora emergessero delle irregolarità nel calcolo. E questo perché il comma 3 dell'articolo 44 dello statuto nella versione vigente stabilisce che "L'inserimento nel carico dei tributi delle spese necessarie al funzionamento del consorzio è subordinato al presupposto che gli immobili risultino effettivi beneficiari dei vantaggi conseguiti o conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario." Come sopra riferito ci fu un incontro preparatorio con la funzionaria competente per i CMF e in quella sede fu ovviamente riconosciuto che nel caso di ruoli a copertura delle spese necessarie alla gestione generale amministrativa del consorzio è possibile sono un riferimento al beneficio generale e indiretto a favore di tutti i terreni del comprensorio consorziale in proporzione alla loro superficie e qualità agraria come peraltro riconosciuto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado che la rigettò il ricorso considerando che "Nel caso di specie il criterio di riparto delle spese, adottato dagli amministratori del Consorzio, si basa esclusivamente sull'art. 5 dello stesso piano di riparto, il quale, si limita alle sole spese di funzionamento del Consorzio e non alle altre spese." Il presidente propone le modifiche dello statuto a chiarimento in via interpretativa della legittimità dell'emissione dei ruoli generali per la gestione del consorzio come ammesso dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1942, n. 183. Il Consorzio approva all'unanimità ma incarica il presidente a chiedere un incontro formale con il dirigente del Servizio agricoltura e ove necessario con l'assessore provinciale competente per materia, per illustrare la proposte e concordare un chiaro testo definitivo che faciliti il procedimento di approvazione formale da parte della Giunta provinciale.

**5.** Varie ed eventuali a carattere non deliberativo. Nulla al riguardo

Alle ore 21:30 terminati i lavori la seduta è chiusa. Il presente verbale, letto e confermato viene sottoscritto in calce alle pagine dispari e qui al termine

Il presidente

Il vicepresidente per il punto 3

Il segretario

Verbale pubblicato all'albo telematico il 26 giugno 2024

Il segretario